COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO

Città Metropolitana di Roma Capitale Ufficio del Sindaco

Piazza IV Novembre n.1 Cap.00068

Telefono 0761/597936 telefax 0761/597952

Prot.n. 9349 del 02.05.2020

ORDINANZA N. **25** DEL 05**/05/2020**

OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19. ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE RECANTE DISPOSIZIONI STRAORDINARIE PER GLI ORARI DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI E ATTIVITA' D'ASPORTO.

IL SINDACO

Visto il DPCM del 26 aprile 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 108 del 27.04.2020 ed in particolare l'art. 10 che al comma 1, testualmente recita :

"*Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall'art. 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020*".

Atteso che il citato DPCM del 26 aprile 2020 all'art. 1, comma 1, disciplina tra le altre misure di contenimento del contagio da COVID-19 le seguenti:

"*d) e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco puo' disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;*

e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici e' condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonche' della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco puo' disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;

aa) *sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.* ***Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attivita' di confezionamento che di trasporto, nonche' la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;***

dd) gli esercizi commerciali la cui attivita' non e' sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali piu' del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresi' l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5;

Considerato che il richiamato provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri conferma nella ratio la necessità di mantenere in atto le misure fin qui adottate e volte al contenimento del contagio da virus COVID-19

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 37 del 30/04/2020 che all'art. 1 testualmente recita "L'adozione da parte dei comuni di provvedimenti per la programmazione in fasce orarie dei servizi urbani e delle attività commerciali allo scopo di coordinare e armonizzare i flussi di carico del trasporto pubblico e decongestionare i picchi di utilizzo nei cosiddetti orari di punta, con previsione di chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21:30";

Visto il confronto con gli operatori di categoria;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000

ORDINA

1. per le attività commerciali (esercizi di vicinato, media e grande struttura di vendita) di cui all'allegato 1 del DPCM 26.04.2020, l'orario di apertura dalle ore 08:00 e di chiusura fino alle ore 20:30 tutti i giorni della settimana;

2. sono escluse dalle limitazioni orarie le farmacie e le parafarmacie;

3. per tutte le attività di somministrazioni e bevande con esclusione dei bar, l'orario di apertura per le sole attività di asporto dalle ore 09.30 e di chiusura fino alle 21.30 tutti i giorni della settimana;

4. per i bar l'orario di apertura per le sole attività di asporto dalle ore 06.30 e di chiusura fino alle 18:00 tutti i giorni della settimana;

5. di estendere alle attività di somministrazione di alimenti e bevande l'accesso scaglionato dei nuclei familiari alle attività commerciali secondo il seguente calendario di lettere per le vendite da asporto:

LETTERA	GIORNI
A-E	LUNEDI/GIOVEDI
F-O	MARTEDI/VENERDI
P-Z	MERCOLEDI/SABATO

6. che l'accesso avvenga da parte di un solo membro del nucleo familiare nei giorni sopra indicati, dando atto che il cognome prevalente è quello dell'intestatario dell'anagrafe del gruppo familiare;

7. che l' ordinazione avvenga in modalità on-line o telefonica, in modo da garantire che il ritiro dei prodotti ordinati avvenga per appuntamenti dilazionati nel tempo e senza assembramenti all'esterno, dove in ogni caso i clienti dovranno rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro;

8. all'interno dei locali oggetto delle attività di somministrazione e bevande i clienti sono obbligati a indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

9. i clienti devono permanere all'interno dei locali per il tempo strettamente necessario al pagamento e ritiro della merce. Non è consentito per i clienti l'utilizzo dei bagni;

10. fermo restando quanto già disposto dalla normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e delle bevande (Reg. (CE) 852/2004), il gestore e addetti devono indossare mascherina e guanti per tutto il tempo di permanenza nei locali e mantenere, ove possibile, un distanziamento interpersonale di almeno un metro. Devono, altresì, adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani, per le quali è raccomandato un lavaggio frequente con acqua e sapone o altri prodotti igienizzanti;

11. il divieto di consumazione di cibo e bevande nelle immediate vicinanze degli esercizi commerciali e comunque in luogo pubblico. I prodotti devono essere consegnati chiusi in confezioni da asporto;

12. dovrà essere data ampia disponibilità e accessibilità a sistemi e prodotti per l'igienizzazione delle mani (preferibilmente a induzione automatica). In particolare, detti sistemi devono essere disponibili sia per il personale, sia per i clienti, all'ingresso del locale;

12. che resta in ogni caso consentita la consegna della spesa a domicilio per qualsiasi richiedente;

---

13. che deve essere data informazione sulle misure di sicurezza dei lavoratori come da normativa vigente, deve altresì, essere fornita completa informazione sulle norme di comportamento dei clienti e sulle modalità di ordinazione e ritiro della merce, mediante esposizione di cartellonistica all'ingresso ed eventualmente anche sui siti internet e pagine social aziendali. Si raccomanda ai gestori di esporre in vetrina un cartello che indichi che l'attività di ristorazione è sospesa ad eccezione della ristorazione con consegna a domicilio e con asporto;

14. che avverso il presente atto è ammesso ricorso al Capo dello Stato entro 120 gg o al T.A.R entro 60 gg;

D I S P O N E

Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line del Comune di renderla nota attraverso il sito internet del Comune e la pubblicazione vale come notifica agli interessati;

Di inoltrare copia della presente ordinanza, per le rispettive competenze a:

- Prefettura di Roma: protocollo@prefrm@pec.interno.it
- Comando Stazione Carabinieri Rignano Flaminio : trm21686@pec.carabinieri.it
- Comando di Polizia Locale

AVVERTE CHE

in caso di violazione alle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, al trasgressore sarà comminata la sanzione da un minimo di € 25,00 fino ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art 7 bis del D.Lgs 267/2000.

Dalla Residenza Municipale lì 02.05.2020

Il Sindaco
Dott. Fabio DI LORENZI